REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del giudice **Fabrizio GANDINI**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel causa procedimento iscritto al n°. 47036 /2014 R.a.c.c., trattenuto in decisione alla udienza del 27 novembre 2017 vertente

TRA

MARA CONSIGLIA TAURMINO, ARIANNA PARMEGGIANI, PAOLO TINTI (in proprio e n.q. di esercente la potestà sul minore ANDREA TINTI), GIACOMO TINTI, DANIELA STEFANI, tutti elettivamente domiciliati in VIA MUZIO CLEMENTI 70, ROMA, presso lo studio dell'avv. Alessandro BENEDETTI che li rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione

ATTORI

E

ROMA CAPITALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in VIA DEL TEMPIO DI GIOVE N.21 00186 ROMA, rappresentata e difesa dall'avv. Fiammetta LORENZETTI per procura generale alle liti

CONVENUTA

NONCHE'

ACEA SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in VIA CICERONE 9, ROMA, rappresentata

Firmato Da: GANDINI FABRIZIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 34be012bc77c23cf2e79a813a5650a90

e difesa dall'avv. Sveva BERNARDINI per procura in calce alla citazione notificata

CONVENUTA

OGGETTO: risarcimento del danno.
Conclusioni: all'udienza del 27 novembre 2017 le parti concludevano come in atti.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE.

1. Le domande sono solo in parte fondate, e pertanto possono trovare accoglimento limitatamente ai termini che seguono.

2. Ritiene il giudice che al fine della delibazione delle domande, sia necessario anzitutto accertare la esistenza di una effettiva situazione di pericolo per la stabilità del fabbricato oggetto di causa, in considerazione del fatto che il danno patrimoniale asseritamente patito sarebbe consistito nelle spese sostenute per le unità immobiliari non godute per effetto della condotta tenuta dalle parti convenute (utenze, canone RAI, smaltimento rifiuti, spese condominiali), oltre che le spese sostenute per la locazione di un alloggio diverso.

3. A questo proposito, il primo elemento utile di valutazione è costituito dalla relazione del 15 febbraio 2010 del Centro ricerche speleo archeologiche, laddove tra l'altro si legge: "potrebbero sussistere situazioni di rischio per gli edifici limitrofi alla voragine. Si consiglia una consulenza di un ingegnere strutturista" (doc.10 attori).

4. Il giorno successivo, 16 febbraio 2010, intervenivano sul posto i vigili del fuoco. Nel rapporto di intervento ritenevano un "sensibile peggioramento della situazione rilevata in data 4 c.m." (doc.11 attori).

5. Il 26 febbraio 2010 interveniva sul posto anche la Commissione per la verifica delle condizioni statiche degli edifici. Pur rilevando la necessità di una "indagine approfondita ed accurata finalizzata alla verifica della stabilità delle gallerie", la Commissione riteneva che "da

Firmato Da: GANDINI FABRIZIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 34be012bc77c23cf2e79a813a5650a90

un esame a vista, esterno ai fabbricati adiacenti alla cavità (..) gli immobili a ridosso della sede stradale, non mostrando segni evidenti di sofferenza statica, restano agibili" (stralcio citato dal ricorso ex art.700 c.p.c. , doc. 18 attori).

6. Seguiva il ricorso ex art.700 c.p.c. depositato il 3 marzo 2010 (doc.18 attori). Nell'ambito di questo procedimento veniva disposta ed espletata una CTU, depositata il 12 novembre 2010.

8. Nella relazione scritta (doc. 20 attori) il CTU, ing. Silvio TROTTER, quanto allo stato dei luoghi osservava che: "non sono state rilevate lesioni o altri sintomi di dissesto statico delle diverse parti dell'edificio dei ricorrenti" (pag.5); "non sono stati lamentati, né sono stati peraltro constatati danni o lesioni alle strutture o alle murature del fabbricato" (pag.9); "la zona sprofondata è tuttora aperta e la recinzione di sicurezza occupa l'intera carreggiata (…) lasciando per l'accesso alle abitazioni una stretta corsia, lungo il muro al margine dello scavo (…) Il ristretto passaggio rende difficoltoso l'ingresso e l'uscita delle persone e pressochè impossibile il trasporto di oggetti ingombranti, oltre che a costituire una situazione di potenziale pericolo in caso di emergenza" (pag.9) "l'imminenza di pericolo di lesioni o collasso dell'edificio è da riferire alla possibilità di crollo della volta del ramo di galleria (…) Alla luce di quanto fin qui accertato sulla morfologia della cavità, si ritiene che tale eventualità non possa essere innescata in conseguenza dello sprofondamento dell'attigua sede stradale (…) Si può perciò dire che le probabilità di cedimenti in tale area sono le stesse prima e dopo il verificarsi dell'evento" (pagg.9 e 10); "L'eventualità che si presentino a breve fenomeni di cedimento e più ancora di collasso di questa cavità (…) non appare imminente" (pag10); "In ogni caso se la situazione non suggerisce un pericolo immediato in condizioni ordinarie, non può essere considerata rassicurante per far fronte a possibili eventi eccezionali: è noto infatti che le cavità sotterranee sono un fattore di amplificazione delle onde sismiche" (pag.10); "Non si può invece escludere la possibilità di ulteriori crolli della galleria al di sotto di via Contarini nel tratto a valle di quello sprofondato, anche se la chiusura al traffico della strada ne

Firmato Da: GANDINI FABRIZIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 34be012bc77c23cf2e79a813a5650a90

ha ridotto drasticamente il rischio. Tale eventualità non sembra tuttavia costituire un pericolo per la stabilità del fabbricato dei ricorrenti sia per la relativa distanza dalla sede stradale sia per la natura discretamente coerente dei terreni sovrastanti la volta" (pag.11). E conclude: "Gli inconvenienti lamentati (…) sono essenzialmente costituiti dalla difficoltà di accesso alle unità immobiliari, non si rilevano danni all'immobile o segni di sofferenza delle strutture del fabbricato, né si ha ragione di credere che nell'immediato e in situazioni ordinarie vi sia pericolo di crolli".

9. In buona sostanza, dall'esame complessivo della documentazione, possiamo distinguere due periodi.

10. Un primo periodo, dal crollo (4 febbraio 2010) fino al deposito della relazione scritta del CTU (12 novembre 2010), durante il quale sussisteva una oggettiva incertezza sulle condizioni di stabilità del fabbricato. Nonostante le conclusioni rassicuranti della Commissione per la verifica delle condizioni statiche degli edifici (26 febbraio 2010), erano indispensabili ulteriori accertamenti, compiuti solo in sede di CTU.

11. Un secondo periodo, dalla relazione scritta del CTU (12 novembre 2010) in poi, durante il quale tale situazione di pericolo veniva esclusa con ragionevole certezza.

12. Nonostante le censure alla CTU mosse dagli attori, le conclusioni rassegnate sono coerenti e bene argomentate. Non sussiste un pericolo "immediato" ed in condizioni "ordinarie".

13. Dalla valutazione complessiva delle conclusioni e delle argomentazioni del CTU, ritiene il giudice che tali connotazioni del pericolo possano essere interpretate nel senso che l'unico pericolo per la stabilità del fabbricato poteva essere determinato solo da eventi "eccezionali", quali gli eventi sismici.

Firmato Da: GANDINI FABRIZIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 34be012bc77c23cf2e79a813a5650a90

14. Del resto, è pacifico in causa che le abitazioni degli attori siano sempre rimaste agibili, non essendo intervenuto alcun provvedimento in tal senso da parte della pubblica amministrazione. A ben vedere, né nel ricorso ex art.700 c.p.c. nè nelle successive intimazioni alle parti convenute gli attori hanno mai rappresentato la necessità di trasferire la propria dimora in un luogo diverso, avuto riguardo allo stato dei luoghi. Non a caso, alla pag.5 del ricorso ex art.700 c.p.c. gli attori deducevano che: "si prospetta un lungo periodo di grave disagio abitativo". Ossia il medesimo "disagio" ritenuto dal CTU. Disagio che non coincide affatto con il pericolo di crollo del fabbricato

15. In sintesi, per effetto del crollo le parti attrice non sono state costrette –per effetto di un provvedimento della P.A. -a cercare una nuova abitazione. Piuttosto, come risulta dalla prospettazione complessiva dell'atto di citazione, hanno proceduto in tal senso temendo per la propria incolumità.

16. Ritiene però il giudice che, fermo restando la umana comprensione della vicenda, almeno a far tempo dal 12 novembre 2010 tale timore fosse soggettivo, e non oggettivo.

17. Fatti salvi gli eventi "eccezionali", dopo la relazione scritta del CTU non poteva più ritenersi la sussistenza di una situazione di fatto tale da non lasciare agli attori alcuna possibilità diversa da quella di procurarsi una nuova abitazione.

18. Rectius, non può ritenersi che i danni patrimoniali asseritamente patiti dal 12 novembre 2010 siano conseguenza immediata e diretta (artt.1223 e 2056 c.c.) della condotta colposa delle parti convenute.

19. Per converso, sono invece risarcibili i danni patrimoniali per il periodo dal crollo (4 febbraio 2010) al deposito della relazione scritta del CTU (12 novembre 2010).

20. Quanto alla attribuzione della responsabilità, il CTU ha accertato che: "le cause del collasso possono essere addebitate, oltre che alle

Firmato Da: GANDINI FABRIZIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 34be012bc77c23cf2e79a813a5650a90

vibrazioni e ai carichi indotti dal traffico e dal naturale degrado delle cavità abbandonate, all'indebolimento della calotta per gli scavi necessari alla posa in opera di tubazioni e a possibile perdite delle stesse" (pag.21).

21. E' bene precisare che il CTU non è stato in grado di accertare la specifica causa del crollo: "lo scrivente non è in condizione di stabilire se il crollo sia conseguenza diretta di una recente rottura della condotta idrica a pressione o se viceversa la rottura della conduttura sia stata causata dall'apertura della voragine" (pag.13).

22. Per l'effetto, venendo in considerazione un (più probabile che no) difetto di manutenzione della rete idrica, deve ritenersi provato il fatto colposo del soggetto preposto alla manutenzione della rete idrica, ex art.20 della Convenzione per l'affidamento del servizio idrico integrato (doc.4 Roma Capitale), ossia ACEA ATO2 s.p.a.

23. A questo proposito osserva il giudice che le parti convenute non hanno mai specificamente contestato l'allegazione degli attori che già nel mese di agosto del 2009 era stata segnalata ad ACEA ATO2 s.p.a. la necessità di effettuare un sopralluogo, stante la perdita d'acqua (cfr. la pag.1 dell'atto di citazione). Il fatto deve ritenersi pertanto provato ex art.115 c.p.c..

24. Tale circostanza di fatto –in uno con le considerazioni del CTU- concorre a fondare la responsabilità colposa di ACEA ATO2 s.p.a.

25. Per quanto riguarda Roma Capitale, dalla relazione del CTU risulta che il crollo sia stato determinato da una serie di concause, una delle quali la presenza: "di un banco di pozzolana situato, al di sotto del piano di campagna, he ha inizio tra i 9-11 metri di profondità e fine tra i 14-17 metri su cui, in epoca, imprecisata, si sono svolte attività estrattive con scavo di gallerie e ambienti ipogei" (pagg.8 e 9 rel. CTU).

26. Ritiene il giudice che la presenza di una cavità sotterranea sottostante la strada pubblica rendesse il luogo intrinsecamente

Firmato Da: GANDINI FABRIZIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 34be012bc77c23cf2e79a813a5650a90

pericoloso, e peraltro in modo occulto. Tanto vale a fondare la responsabilità di Roma Capitale ex art.2051 c.c.

27. Ai sensi dell'art.2055 co.1 e 3 c.c., deve pertanto ritenersi la responsabilità concorrente e solidale delle parti convenute.

28. A questo proposito deve rigettarsi la domanda di manleva proposta da Roma Capitale nei confronti di ACEA spa. Ciò in considerazione del fatto che Roma Capitale non risponde per il fatto del manutentore della rete idrica, ma autonomamente ex art.2051 c.c.

29. Per quanto concerne la liquidazione del danno patrimoniale, avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte possono ritenersi conseguenza immediata e diretta della condotta colposa delle parti convenute solo quelli patiti (e documentati) per il periodo dal 4 febbraio 2010 al 12 novembre 2010.

30. Per tutti questi motivi deve dichiararsi il diritto al risarcimento del danno patrimoniale patito dagli attori, limitatamente al periodo dal 4 febbraio 2010 a 12 novembre 2010.

31. Per l'effetto le parti convenute devono essere condannate –in via solidale tra loro- al pagamento in favore di ciascuno degli attori delle somme pagate a titolo di canone di locazione, utenze, quota parte delle spese condominiali, smaltimento rifiuti e canone Rai, così come risultante dalla documentazione prodotta in giudizio da ciascuno degli attori. Oltre agli interessi legali dalla pronuncia della sentenza al saldo effettivo.

32. Per quanto concerne le domande relative al risarcimento del danno non patrimoniale, osserva il giudice che secondo il diritto vivente la categoria - che attiene alla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da valore di scambio - presenta natura composita, articolandosi in una serie di aspetti (o voci) aventi funzione meramente descrittiva, quali il danno morale (identificabile nel paterna d'animo o sofferenza interiore subiti dalla vittima dell'illecito,

Firmato Da: GANDINI FABRIZIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 34be012bc77c23cf2e79a813a5650a90

ovvero nella lesione arrecata alla dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana), quello biologico (inteso come lesione del bene salute) e quello esistenziale (costituito dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto danneggiato).

33. Nel caso di specie le parti attrici chiedono il risarcimento del danno morale e del danno esistenziale.

34. Ritiene il giudice provata la sussistenza del danno conseguenza, sotto il profilo del patema d'animo e del cambiamento delle abitudini di vita.

35. L'incertezza sulla stabilità del fabbricato, e sul pericolo del crollo dello stesso, li ha determinati a traslocare in altro luogo, come risulta dalla documentazione prodotta. Ciò determina, secondo l'id quod plerumque accidit, un radicale mutamento delle abitudini di vita.

36. Deve inoltre ritenersi per certo che tale situazione –anche in considerazione della entità della voragine- abbia ingenerato negli attori paura e sofferenza.

37. Dovendo procedersi ad una valutazione equitativa del danno, ritiene il giudice che il parametro di riferimento possa essere costituito dalla somma già liquidata –per ciascuno degli attori- a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.

38. Ciò in quanto tale somma è parametrata al periodo di tempo per il quale può ritenersi che il danno conseguenza sia conseguenza immediata e diretta delle condotte colpose tenute dalle parti convenute.

39. Per tutti questi motivi deve dichiararsi il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale patito dagli attori, limitatamente al periodo dal 4 febbraio 2010 a 12 novembre 2010.

Firmato Da: GANDINI FABRIZIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 34be012bc77c23cf2e79a813a5650a90

40. Per l'effetto le parti convenute devono essere condannate –in via solidale tra loro- al pagamento in favore di ciascuno degli attori delle medesime somme di danaro già liquidate a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Con gli interessi legali sulle somme via a via rivalutate secondo indici annuali ISTAT dal 12 novembre 2010 alla pronuncia della sentenza e gli interessi legali dalla pronuncia della sentenza al saldo effettivo.

41. La parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite in ragione della metà. Per le restanti, avuto riguardo ai criteri tutti stabiliti dal D.M. 55/2014 ed alla Tabella al medesimo allegata (scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00) il compenso viene liquidato in euro 2.600,00 oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali ex art.2 co.2 D.M. 55/2014. Posto a carico delle parti convenute in via solidale tra loro. Da distrarsi al procuratore che si dichiara antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa od assorbita, così provvede:

dichiara il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito dagli attori, limitatamente al periodo dal 4 febbraio 2010 a 12 novembre 2010 e, per l'effetto

condanna le parti convenute, in via solidale tra loro:

a) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, al pagamento in favore di ciascuno degli attori delle somme pagate a titolo di canone di locazione, utenze, quota parte delle spese condominiali, smaltimento rifiuti e canone Rai, così come risultante dalla documentazione prodotta in giudizio da ciascuno degli attori, oltre agli interessi legali dalla pronuncia della sentenza al saldo effettivo;

b) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, al pagamento in favore di ciascuno degli attori delle medesime somme liquidate sub a), oltre agli interessi legali sulle somme via a via rivalutate secondo indici annuali ISTAT dal 12 novembre 2010 alla pronuncia della sentenza e gli interessi legali dalla pronuncia della sentenza al saldo effettivo;

Firmato Da: GANDINI FABRIZIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 34be012bc77c23cf2e79a813a5650a90

rigetta ogni altra domanda;
condanna le parti convenute, in via solidale tra loro, al rimborso delle spese di lite sostenute dagli attori che, compensate in ragione della metà, vengono liquidate in euro 2.600,00 oltre ad Iva, cpa e rimborso spese generali. Da distrarsi.
Così deciso in Roma, il 26/02/2018.

IL GIUDICE
Fabrizio GANDINI

Firmato Da: GANDINI FABRIZIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 34be012bc77c23cf2e79a813a5650a90